

COMUNE DI JOPPOLO
(Provincia di Vibo Valentia)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 21/05/2007

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

INDICE

Capo Primo	DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE	
<i>Art. 1</i>	<i>Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Denuncia occupazioni permanenti</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Concessione e/o autorizzazione</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Occupazioni d'urgenza</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Rinnovo della concessione e/o autorizzazione</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Decadenza della concessione e/o autorizzazione</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Revoca della concessione e/o autorizzazione</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Obblighi del concessionario</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Costruzione gallerie sotterranee</i>	<i>Pag. 8</i>
Capo Secondo	DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA	
<i>Art. 12</i>	<i>Classificazione del comune</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Suddivisione del territorio in categorie</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Tariffe</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 15</i>	<i>Soggetti passivi</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 16</i>	<i>Durata dell'occupazione</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 17</i>	<i>Criterio di applicazione della tassa</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 18</i>	<i>Misura dello spazio occupato</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 19</i>	<i>Passi carrabili e accessi</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 20</i>	<i>Autovettura per trasporto pubblico o privato</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 21</i>	<i>Distributori di carburante</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 22</i>	<i>Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 23</i>	<i>Occupazioni temporanee – criteri e misure di riferimento</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 24</i>	<i>Occupazioni realizzate con cavi, condutture ed impianti da aziende erogatrici di pubblico servizio</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 25</i>	<i>Maggiorazione della tassa</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 26</i>	<i>Riduzioni della tassa permanente</i>	<i>Pag. 13</i>

	<i>... della tassa</i>	Pag. 14
	<i>...anea</i>	Pag. 14
		Pag. 15
		Pag. 15
		Pag. 16
		Pag. 16
		Pag. 17
		Pag. 17
Art. 27	<i>Passi carrai - aff...</i>	
Art. 28	<i>Riduzioni della tassa</i>	
Art. 29	<i>Esenzioni dalla tassa</i>	Pag. 18
Art. 30	<i>Esclusioni dalla tassa</i>	Pag. 18
Art. 31	<i>Sanzioni</i>	
Art. 32	<i>Versamento della tassa</i>	
Art. 33	<i>Rimborsi</i>	
Art. 34	<i>Ruoli coattivi</i>	Pag. 19
Capo Terzo	PUBBLICITA' - ENTRA...	
Art. 35	<i>Pubblicità</i>	
Art. 36	<i>Entrata in vigore</i>	
Allegato A	<i>Categorie Vie - Ele...</i>	

CAPO PRIMO

Art. 1

Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

È fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonchè gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata su richiesta dell'interessato.

Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

Art. 2

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

Chiunque voglia occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale.

Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonchè la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonchè a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.

Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro giorni 15 dalla domanda, richiederà documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 5 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

Art. 3

Denuncia occupazioni permanenti

Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente Ufficio del Comune, deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verificano variazioni nella occupazione.

Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione.

Art. 4

Concessione e/o autorizzazione

Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità Comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.

La concessione stessa deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità degli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.

E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

La competente autorità Comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o diniego per le occupazioni permanenti entro 60 giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art.2 del presente Regolamento.

Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno 02 giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 5 Occupazioni d'urgenza

Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente a sanatoria.

In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:

- a) adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art. 30 e ss. del DPR 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) dare immediata, e comunque non oltre le due ore dall'inizio dell'occupazione, comunicazione alla Polizia Municipale, via fax o a mezzo telegramma o fonogramma, dell'occupazione effettuata. Sarà cura della Polizia Municipale inoltrare la comunicazione all'Ufficio Comunale al rilascio dell'eventuale concessione a sanatoria;
- c) presentare la domanda di cui all'art. 9 per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione entro il primo giorno successivo lavorativo dall'inizio dell'occupazione.

L'Ufficio Comunale competente provvederà ad accertare se sussistevano o meno i presupposti di cui al comma 1. In caso di riscontro negativo l'occupazione sarà dichiarata abusiva.

Art. 6 Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione della occupazione, ai sensi dell'art.2 del presente regolamento, possono richiedere il rinnovo della concessione e/o autorizzazione motivando la necessità sopravvenuta.

Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 15 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

Art. 7

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

Le seguenti circostanze comportano la decadenza della concessione e/o autorizzazione:

1. reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua qualità, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;

2. violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;

3. uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;

4. mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data del rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 5 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;

5. mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico. Il pagamento successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà accolta.

Art. 8

Revoca della concessione e/o autorizzazione

La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprasuolo o sottosuolo, è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse.

In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non coperto da alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

Art. 9

Obblighi del concessionario

Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza delle competenti uffici comunali appositamente autorizzati l'atto di occupazione di suolo pubblico.

Il concessionario ha l'obbligo, oltre che alle specifiche disposizioni riportate nella concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa.

Le occupazioni del suolo pubblico derivino danni al suolo oggetto della concessione e/o autorizzazione.

concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art. 10

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche è assegnato da parte dell'Ufficio Comunale competente un congruo termine per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell'area occupata. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi.

Art. 11

Costruzione gallerie sotterranee

Ai sensi dell'art. 47 comma 4 D. Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art 47 del decreto legislativo n.507/93, impone un contributo pari al 30 delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

CAPO SECONDO

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al Decreto Legislativo 15.11.1993 n.507 e del Decreto Legislativo n. 566 del 28/12/1993.

Art. 12

Classificazione del Comune

Al sensi dell'art. 43 comma 1, il Comune di Joppolo, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla V classe, tenuto conto della presente classifica:

- I. Comuni con oltre 500.000 abitanti,
- II. Comuni da oltre 100.000 a 500.000 abitanti,
- III. Comuni da oltre 30.000 a 100.000 abitanti,
- IV. Comuni da oltre 10.000 a 30.000 abitanti .,
- V. Comuni fino a 10.000 abitanti -

i Comuni capoluogo di provincia non possono collocarsi al di sotto della classe terza

Art. 13

Suddivisione del territorio in categorie

In ottemperanza dell'art. 42 comma 3 del predetto Decreto Legislativo 507/93, il territorio del Comune di Joppolo si suddivide in n. 2 categorie, come da elenco allegato, facente parte integrante del presente Regolamento.

Art. 14

Tariffe

Le tariffe sono approvate entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ed entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Ai sensi dell'art. 42 comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del Decreto Legislativo n.507/93.

Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:

- Prima categoria 100 per cento;
- seconda categoria 80 per cento

Art. 15
Soggetti passivi

Ai sensi dell'art. 39, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

Ai sensi dell'art. 38 comma 4 sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strada statali o provinciali che attraversano il centro abitato di Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

Art. 16
Durata dell'occupazione

Ai sensi dell'art. 42 comma 1 ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

1. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
2. si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 17
Criterio di applicazione della tassa

La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle due categorie di cui all'art. 13 ed all'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica sulla base delle misure di tariffe in ordine alle varie categorie ed alla classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Art. 18
Misura dello spazio occupato

La tassa è commisurata all'effettiva superficie occupata risultante dall'autorizzazione e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Qualora si tratti di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, poste nella medesima area di riferimento concernenti occupazioni dello stesso soggetto passivo,

si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni ed il totale è arrotondato al metro quadrato o lineare superiore.

L'area di riferimento è quella del fabbricato o isolato interessato da una o più occupazioni dello stesso soggetto passivo della tassa.

Per le occupazioni del soprassuolo l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

Art. 19

Passi carrabili e accessi

La superficie dei passi carrabili di cui al comma 5 dell'articolo 44 e quella degli accessi di cui al comma 8 dello stesso articolo, ai fini della quantificazione della superficie convenzionale tassabile, si determina moltiplicando la larghezza del passo o accesso misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

Art. 20

Autovetture per trasporto pubblico o privato

Ai sensi dell'art. 44 comma 12 del Dlgs. 507/93 e del comma 63 - lettera "b" - dell'art. 3 della legge 549/95, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate dal Comune, la tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

La tassa complessiva dovuta per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisca di detti spazi.

Analogo criterio è adottato in caso di occupazione con autovetture adibite a trasporto privato per le aree espressamente destinate dal Comune.

Art. 21

Distributori di carburante

La tassa per i distributori di carburante stabilita in base alla tariffa deliberata, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 Del Reg. | OGGETTO: Regolamento TOSAP.
Del 21/05/2007

L'anno duemilasette, il giorno 21 del mese di maggio alle ore 19,30, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

In prima convocazione- sessione straordinaria urgente -che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale.

Consiglieri	Presenti	Assenti
Vecchio Salvatore -Sindaco	X	
Andrizzi Pasquale-Vice Sindaco	X	
Loiacono Giuseppe	X	
Furci Michele	X	
Mangialardo Valerio		X
Davola Gennaro	X	
Zappia Biagio		X
Cuttone Rosaria	X	
Comerci Sisto	X	
Dato Giuseppe	X	
Sterza Giuliano	X	
Artese Michelangelo	X	
Famà Giuseppe		X

Assegnati: n. 13 In carica: n. 13 Presenti: n. 10 Assenti: n. 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.
-Presiede l'Avv. Salvatore Vecchio nella sua qualità di Sindaco.
-Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dr. Giuseppe Calogero.
-La seduta è pubblica.